

C O M U N E D I G O R R E T O  
(Città Metropolitana di Genova)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
^^

\*\*\*\*\*  
DELIBERAZIONE N. 20 DEL 30.07.2015  
\*\*\*\*\*

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 DELLA COMPONENTE IMU DELLA IUC.**

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **09,00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, **in seduta pubblica di prima convocazione**.

\*\*\* Sono presenti i Signori:

1. Capelli Sergio Gian Carlo
2. Chiappellone Guido
3. Cortopassi Rolando
4. Scopelliti Francesco
5. Tarantini Marco
6. Montignani Giorgio

Risultano assenti giustificati:

1. Pagallo Elisa
2. Guaraglia Andrea
3. Saredi Paolo
4. Casazza Pietro
5. Zanardi Amedeo

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Trombetta

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Capelli Sergio Gian Carlo, Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N. 20 DEL 30.07.2015**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 DELLA COMPONENTE IMU DELLA IUC.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTI** altresì:

- il Regolamento comunale dell'imposta municipale propria (I.M.U.);
- le aliquote e detrazioni IMU stabilite per l'anno 2014;
- la propria deliberazione n. 19 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate le aliquote TASI per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che le disposizioni normative che disciplinano l'IMU hanno subito modifiche dalla propria istituzione che vengono di seguito riassunte:

- l'art. 1, comma 380, della Legge di Stabilità 24.12.2012, n. 228 ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquote standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 707, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha introdotto l'esclusione dal versamento dell'imposta per:

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22.12.2011;

- l'art. 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito dalla L. 28.10.2013, n. 124 ha esentato i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il D.L. n. 4 del 24.01.2015 ha introdotto l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, nei Comuni classificati montani dall'elenco predisposto dall'Istat e l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli nei Comuni parzialmente montani;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, ha disposto un ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, già differito con precedenti decreti ministeriali in data 24 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014) ed in data 16 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015), rispettivamente al 31 marzo 2015 e al 31 maggio 2015;

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64/2013, stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**RILEVATO** che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, per l'esercizio finanziario 2015, occorre far riferimento al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m., che prevede che *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** altresì il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ove si prevede che *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il*

*mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 08.07.2015, afferente all'oggetto, dichiarata immediatamente eseguibile;

**RITENUTO** provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai Responsabili dei Servizi competenti, rispettivamente Dr.ssa Antonella Trombetta e Sig. Sergio Gian Carlo Capelli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

*Udita l'introduzione e l'illustrazione del Sindaco, che motiva l'incremento dell'aliquota con le esigenze di bilancio;*

Con voti unanimi favorevoli n. 6, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 6 presenti e votanti, astenuti nessuno,

## **DELIBERA**

**1. DETERMINARE**, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA E DETRAZIONE IMU</b>
<b>ALIQUOTA PER IMMOBILI NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ovvero quelli normalmente definiti "secondo case"), per le aree fabbricabili e per tutte le casistiche residuali escluse quelle sotto elencate</b>	<b>1,00%</b> <b>(unopercento)</b>
<b>ALIQUOTA PER FABBRICATI CATEGORIA "D" il cui gettito va esclusivamente allo Stato (restano assoggettati ad aliquota base statale)</b>	<b>0,76%</b> <b>(zerovirgolasettantaseipercento)</b>
<b>ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>(fattispecie esente)</b>
<b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (immobili classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7)</b>	<b>(fattispecie esente)</b>
<b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9)</b>	<b>0,50%</b> <b>(zerovirgolacinquantapercento)</b> <b>(detrazione di euro 200,00 rapportata ai mesi di spettanza)</b>

**2. DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale IMU nonché alla vigente normativa in materia;

**3. DICHIARARE** il presente atto, attesa l'urgenza motivata dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015/2017, con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli n. 6, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 6 presenti e votanti, astenuti nessuno, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO:**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 DELLA COMPONENTE IMU DELLA IUC.**

**– PARERI AI SENSI DEL D.LGVO 267/2000**

**Il Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica**

**esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000**

Gorreto, lì **22.07.2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
(f.to Dr.ssa Antonella Trombetta)

\*\*\*\*\*

**Il Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità contabile**

**esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000**

Gorreto, lì **22.07.2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(f.to Capelli Sergio Gian Carlo)

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N. 20 DEL 30.07.2015**

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE  
(f.to Sergio Gian Carlo Capelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to D.ssa Antonella Trombetta)

**\*\*\*\*\* CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE \*\*\*\*\***

Io sottoscritto **Responsabile delle pubblicazioni** certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale di questo Comune in data odierna, ai sensi art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gorreto, lì **19.08.2015**

N. **/2015 R.A.P.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(f.to Bianchini Maurizio)

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

(  ) il giorno **30.07.2015** ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267 **in quanto immediatamente esecutiva.**

(  ) **decorsi 10 giorni dalla pubblicazione** (art.134 c.3, Dlgs 18/8/2000, n.267);

Gorreto, lì **30.07.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to D.ssa Antonella Trombetta)

\*\*\*\*\*

(X) COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.

Gorreto, lì **19.08.2015**

L'IMPIEGATO DELEGATO  
(f.to BIANCHINI MAURIZIO)